



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA (Provincia di Grosseto)

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2022

Indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/1998 e s.m.i. che istituisce un Fondo nazionale per l'erogazione di contributi integrativi ai canoni di locazione, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 19 luglio 2021, della D.G.R.T. n. 402 del 30/03/2020, della Delibera di Giunta comunale n. 38 del 09/06/2022, immediatamente esecutiva, della propria Determinazione n. 205 R.G. del 10/06/2022 come modificata con Determinazione n. 265 R.G. del 14/07/2022

Il Responsabile del Settore Amministrativo RENDE NOTO

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2022, secondo quanto disposto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia.

Art. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Possono partecipare i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

1. cittadinanza italiana

oppure

cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione Europea in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno sul territorio nazionale

oppure

cittadinanza di altro Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso di un regolare titolo di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno (D. Lgs.286/98 e s.m.i.)

2. residenza anagrafica nel Comune di Magliano in Toscana nonché nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;

3. titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e gli alloggi di ERP. Il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato, in regola con il pagamento dell'imposta annuale di registro o con l'adesione del proprietario al regime della "cedolare secca". Il contratto può essere intestato al richiedente o ad un componente dello stesso nucleo familiare anagrafico.

4. assenza di titolarità **in capo al nucleo familiare** di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Magliano in Toscana. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI. L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019 ovvero n. 2 o più persone a vano utile (D.G.R.T. 402/2020 art. 3.1. lettera c).

5. assenza di titolarità **in capo al nucleo familiare** di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero) entrambi rilevabili dalla dichiarazione ISEE (D.G.R.T. 402/2020 art. 3.1. lettera d).

Le disposizioni di cui ai Punti 4 e 5 non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (D.G.R.T. 402/2020 art. 3.1 lettera e):

- a) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- b) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente
- c) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i titolari pro-quota di diritti reali su immobili, con valore catastale complessivo superiore al limite di € 25.000,00, dei quali sia documentata l'indisponibilità giuridica.

Dovrà essere prodotta certificazione attestante l'indisponibilità dell'alloggio o altro documento da cui si evinca la condizione dichiarata.

I cittadini di paesi appartenenti all'Unione Europea e i cittadini extracomunitari dovranno allegare alla domanda apposita certificazione attestante che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese d'origine o, in caso di titolarità, la certificazione attestante l'indisponibilità.

La certificazione sull'assenza di proprietà immobiliari o sull'indisponibilità dell'alloggio dovrà essere rilasciata **dalla competente autorità del Paese d'origine oppure dall'ambasciata o consolato del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e legalizzata nelle forme di legge.**

Le certificazioni rilasciate dallo stato estero dovranno riportare una data non superiore a 6 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando.

Sono esclusi dal richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote di essi i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per “asilo politico”, “protezione sussidiaria” e “motivi umanitari”. Tali nuclei dovranno autocertificare tale condizione nella domanda di contributo.

Gli status di “asilo politico”, “protezione sussidiaria” e “motivi umanitari” dovranno risultare indicati nei titoli di soggiorno.

6. valore del patrimonio mobiliare non superiore ad € 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa (D.G.R.T. 402/2020 art. 3.1. lettera f)

7. valore del patrimonio complessivo (patrimonio immobiliare + patrimonio mobiliare come dichiarato ai fini ISEE dopo la riparametrazione con la scala di equivalenza prevista dal DPCM 159/2013) non

superiore ad € 40.000,00 fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente fissati ai punti 5 e 6 ossia € 25.000,00 per gli immobili ed € 25.000,00 per il patrimonio mobiliare (D.G.R.T. 402/2020 art. 3.1. lettera g)

8. essere in possesso di una attestazione ISE/ISEE 2022 relativa al nucleo familiare, determinata ai sensi del **DPCM n. 159/2013 e s.m.i.**, dalla quale risulti **un valore ISE non superiore ad € 29.545,98 ed un valore ISEE non superiore ad € 16.500,00. Non saranno accettate le attestazioni ISEE riportanti annotazioni di omissioni e/o difformità.**

8 Bis. Possono accedere al contributo anche i soggetti in possesso di un'attestazione **ISEE ordinario non superiore a 35.000,00 euro** che presentino un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, a causa della situazione determinata da COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%.

La riduzione del reddito di cui sopra potrà essere documentata con l'attestazione ISEE Corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022 (redditi 2021) e 2021 (redditi 2020).

Le eventuali domande rientranti nella suddetta fattispecie saranno accolte CON RISERVA fermo restando che l'ammissione risulterà subordinata alla definitiva approvazione del decreto ministeriale e degli atti regionali connessi negli stessi termini anticipati. In caso di mancata approvazione degli atti suddetti sarà disposta l'esclusione delle medesime dalla graduatoria.

Qualora alla domanda sia allegata la sola ricevuta di presentazione della D.S.U., sarà cura del comune verificare attraverso la banca dati INPS il rilascio dell'attestazione ISE/ISEE che dovrà risultare consultabile entro il termine di **10 giorni** dalla data di scadenza del presente bando. Qualora, entro tale termine, l'attestazione ISE/ISEE non fosse ancora consultabile la domanda sarà esclusa.

9. essere in possesso di un valore ISEE, valore ISE e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei seguenti parametri:

FASCIA A

-valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2022:

€ 13.619,58;

-incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%

FASCIA B

-valore ISE compreso tra l'importo di **€ 13.619,59** e l'importo di **€ 29.545,98;**

-incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%

-valore ISEE non superiore ad € 16.500,00

ISEE INFERIORE AD EURO 35.000,00 di cui all'articolo 8 Bis

Per i nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% in ragione dell'emergenza COVID-19 il **limite ISEE è aumentato a 35.000,00 euro.**

10. non titolarità in capo al nucleo familiare di altri benefici pubblici per l'anno 2022, da qualunque ente ed in qualsiasi forma erogati, finalizzati al pagamento dell'affitto per il medesimo periodo.

I contributi di cui alla L. 431/98 **non sono cumulabili** con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza. **Pertanto l'Ente, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, mediante inserimento delle somme erogate sul portale INPS-SIUSS Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, ai fini della compensazione del contributo affitto sul Reddito di Cittadinanza per la quota destinata all'affitto.**

11. non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica nel corso dell'anno 2022 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio o del rifiuto di prenderne possesso.

I requisiti di cui sopra dovranno permanere per tutto il periodo di assegnazione del contributo. La perdita di anche uno solo dei requisiti dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio comunale competente e comporterà l'esclusione dal beneficio a far data dalla perdita del requisito medesimo.

Art. 2 NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente Bando, si considera nucleo familiare di riferimento quello individuato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e s.m.i ovvero il nucleo composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Art. 3 ISE E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

La posizione economica del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una **Attestazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda.**

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione è possibile soltanto qualora sia stata presentata alternativamente:

- a) espressa certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune
- b) autocertificazione circa la propria fonte di sostentamento, secondo il Modello allegato D), controfirmata, se ne ricorre il caso, da colui che presta l'aiuto economico

Il valore del canone è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 i requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando con esclusione della documentazione di cui all'art. 5.

Art. 5 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Alla domanda dovranno essere allegati - **PENA L'ESCLUSIONE** – i seguenti documenti:

1. attestazione ISE/ISEE 2022 o, se in attesa del rilascio, ricevuta di presentazione della DSU;

1Bis. (Nel caso di cui all'art. 8Bis) Attestazione ISEE Corrente o, in alternativa, Dichiarazioni fiscali 2022 (redditi 2021) e 2021 (redditi 2020)
2. copia integrale del contratto di locazione corredato delle eventuali proroghe relative all'anno 2022;

3. documentazione attestante il pagamento dell'imposta di registro annuale o l'adesione del proprietario al regime della cedolare secca (attestabile, in caso di mancata indicazione nel contratto, mediante dichiarazione in carta semplice del proprietario con allegata copia del documento d'identità)
4. copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente
5. **per i cittadini comunitari**
-attestazione di regolarità di soggiorno sul territorio nazionale
6. **per i cittadini extracomunitari**
-titolo di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno
7. **per i soggetti con "ISE zero", ovvero inferiore rispetto al canone di locazione**
-certificazione del Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del comune attestante che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune
oppure
-autocertificazione del richiedente relativa alle fonti di sostentamento del nucleo familiare secondo il modello D) allegato al bando
8. **per i soggetti titolari di diritti reali su immobili**
-certificazione/documentazione attestante l'indisponibilità dell'alloggio
9. **per i cittadini comunitari ed extracomunitari**
-certificazione sull'assenza di proprietà immobiliari o sull'indisponibilità delle stesse rilasciata dalla competente autorità del Paese d'origine oppure dall'ambasciata o consolato del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e legalizzata nelle forme di legge.
Le certificazioni rilasciate dallo stato estero dovranno riportare una data non superiore a 6 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando.

Art. 6

PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Il Comune collocherà i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 distintamente nella graduatoria di fascia A e nella graduatoria di fascia B, secondo quanto previsto dall'art. 1 punto 9. Nell'ambito di ciascuna graduatoria, le domande saranno collocate secondo l'ordine decrescente dell'incidenza percentuale del canone (al netto degli oneri accessori) sul valore ISE.

Le percentuali saranno arrotondate per difetto all'unità inferiore o per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali ad eccezione delle soglie di accesso al contributo valide distintamente per le due fasce (fascia A incidenza minima del 14%; fascia B incidenza minima del 24%).

A parità di incidenza, la posizione in graduatoria sarà determinata mediante sorteggio.

Art. 7

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procederà all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Entro 30 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande, predisporrà una graduatoria provvisoria, distintamente per la Fascia A e per la Fascia B.

La graduatoria provvisoria, approvata con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo, sarà pubblicata, con l'indicazione anche dei tempi e modi per l'opposizione, all'Albo Pretorio on line e sul sito internet comunale alla sezione Amministrazione trasparente sotto la voce "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" - "Atti di concessione".

Avverso il provvedimento con cui viene approvata la graduatoria provvisoria sarà possibile presentare ricorso al Comune entro 30 giorni dalla data di inizio pubblicazione. Il ricorso dovrà contenere le motivazioni per le quali il soggetto ritiene errata la propria collocazione nella graduatoria o l'eventuale sua esclusione dalla medesima, allegando se utile la documentazione necessaria.

Decorso i termini per la presentazione delle opposizioni e dopo aver valutato le opposizioni eventualmente presentate, il Responsabile del Settore Amministrativo provvederà all'approvazione della graduatoria definitiva, che sarà pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito internet comunale alla sezione Amministrazione Trasparente sotto la voce "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" - "Atti di concessione".

Avverso l'atto amministrativo di approvazione della graduatoria definitiva sarà possibile presentare ricorso al T.A.R. o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Per la tutela del Diritto alla Privacy (Regolamento UE/2016/679) le graduatorie provvisoria e definitiva verranno pubblicate in forma anonima con l'indicazione del solo numero di protocollo assegnato alla domanda. Detto numero identificativo della domanda verrà comunicato via mail ai richiedenti. Non saranno inviate comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nelle graduatorie.

Art. 8 DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha validità per l'anno 2022. Decorre dal 1° gennaio 2022 o dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE del nucleo familiare, calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 e s.m.i.:

- a) **FASCIA A:** il contributo corrisponde alla parte del canone eccedente il 14% dell'ISE fino ad un importo massimo di € 3.100,00 annui;
- b) **FASCIA B:** il contributo corrisponde alla parte del canone eccedente il 24% dell'ISE fino ad un importo massimo di € 2.325,00 annui.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto, calcolato in mesi interi (per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mesi inferiori a 15 giorni).

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Non saranno liquidate le mensilità per le quali non siano state prodotte le relative ricevute.

L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00 annui, salvo minore numero di mensilità per cui è corrisposto il contributo e/o minore assegnazione della Regione in caso di unica domanda ammessa.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi, previa presentazione entro la scadenza del 31/01/2023 delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione. Gli eredi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio e simili) che attesti il loro stato.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

In caso di trasferimento della residenza in altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il

mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non potrà in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

Art. 9 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi di cui al presente bando saranno erogati nei limiti delle risorse regionali assegnate unitamente a quelle stanziati dal Comune. Nel caso in cui il Comune risultasse direttamente o indirettamente assegnatario di fondi sociali europei o altre misure di sostegno alle famiglie, il medesimo provvederà con successivo atto ad individuare i criteri per l'erogazione di dette somme.

Qualora le risorse disponibili risulteranno sufficienti al fabbisogno complessivo delle graduatorie di Fascia A e di Fascia B, il Comune procederà all'erogazione integrale del contributo teorico spettante a tutti gli aventi diritto.

In caso contrario, l'Amministrazione destinerà una percentuale delle risorse regionali assegnate pari al 40% in favore delle domande collocate in Fascia "B", mentre le restanti risorse saranno destinate alla copertura della Fascia "A". Se, a seguito di detta ripartizione, le domande ammesse in fascia "B" risultassero destinatarie di contributi in percentuale maggiore rispetto alla fascia "A", i contributi medesimi saranno ricondotti alla stessa percentuale risultante per la fascia "A" e le risorse residue riconvogliate nel soddisfacimento di detta fascia.

Nel caso in cui non ci fossero domande collocabili in Fascia "B", anche la percentuale destinata alla suddetta fascia verrà riconvogliata interamente per il soddisfacimento della graduatoria di fascia "A".

Nell'ambito di ciascuna fascia, l'erogazione del contributo ai singoli aventi diritto avverrà in proporzione ai fondi disponibili per quella rispettiva fascia.

I fondi comunali stanziati per detta finalità saranno destinati interamente al soddisfacimento della graduatoria di fascia "A".

In caso di morosità, i contributi integrativi destinati ai conduttori potranno essere erogati al locatore dell'immobile, a sanatoria della morosità medesima.

Tale erogazione è subordinata alla presentazione a cura del richiedente, entro il 31 gennaio 2023, di una dichiarazione sostitutiva del locatore nella quale lo stesso provvede ad indicare i canoni non corrisposti, impegnandosi a sospendere o non attivare procedure di sfratto sull'eventuale debito residuo almeno fino alla pubblicazione del bando contributi affitto dell'anno 2023.

Il comune provvederà alla liquidazione del contributo subordinatamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione Toscana. A tal fine i soggetti collocati nella graduatoria definitiva dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento del canone relative a tutto l'anno 2022 o, per la durata del contratto, qualora inferiore.

Le ricevute di pagamento del canone di affitto non dovranno essere allegate alla domanda ma consegnate, unitamente all'eventuale pagamento dell'imposta di registro se avvenuta in corso d'anno, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 31 GENNAIO 2023 PENA LA REVOCA DEL BENEFICIO, secondo il Modello allegato E).

Le ricevute dovranno riportare gli elementi essenziali del pagamento e dovranno risultare in regola con l'imposta di bollo al tempo vigente. Sono ammessi anche i bonifici bancari e postali. Su questi non dovrà essere apposta la marca.

Nel caso in cui dalla presentazione delle ricevute si accerti che il canone pagato è diverso da quello dichiarato si procederà nei seguenti modi:

- a) per i canoni pagati in misura superiore, non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) per i canoni inferiori a quanto dichiarato, il contributo da assegnare verrà ricalcolato sulla base del reale canone di locazione pagato.

Le economie derivanti da perdita o modificazione dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria a seguito di controlli svolti dai competenti uffici comunali e/o dalla Guardia di Finanza, restano nella disponibilità del comune che le utilizzerà per i soggetti collocati nelle graduatorie dell'anno cui si riferisce il bando.

I beneficiari potranno riscuotere il contributo attraverso l'accreditamento su conto corrente bancario o postale di cui risultano intestatari o cointestatari.

Art. 10

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il termine è fissato al giorno **01 AGOSTO 2022 ore 12.00**.

Art. 11

DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata unicamente sul modello predisposto dal Comune, di cui al Modello allegato B), scaricabile dal sito internet all'indirizzo www.comune.maglianointoscana.gr.it alla sezione Amministrazione Trasparente sotto la voce "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" - "Criteri e modalità".

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, firmata e corredata di tutta la necessaria e idonea documentazione, dovrà essere presentata **entro il giorno 01 AGOSTO 2022 ore 12.00** mediante una delle seguenti modalità:

- tramite posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.maglianointoscana.gr@postacert.toscana.it a condizione che le credenziali della pec siano corrispondenti all'intestatario della domanda.
- a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di Magliano in Toscana – Via XXIV Maggio n. 9 – 58051 Magliano in Toscana (GR) tenendo presente che NON si terrà conto delle domande pervenute oltre i termini seppure spedite entro il giorno di scadenza.
- a mano all'Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00; il martedì ed il giovedì anche dalle 16.00 alle 17.00.

Art. 12

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione o nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nella domanda e nei relativi allegati.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente ottenuti indebitamente. L'Amministrazione provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite.

L'elenco di coloro che hanno beneficiato del contributo sarà inviato alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 13
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(PRIVACY)

Ai sensi del Reg. UE/679/2016 i dati personali raccolti per le finalità del presente Bando saranno trattati con modalità manuali e/o informatizzate nel rispetto della vigente normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di accedere al contributo richiesto. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge.

Il titolare del trattamento è il Comune di Magliano in Toscana con sede in Via XXIV Maggio, 9 - pec: comune.maglianointoscana.gr@postacert.toscana.it

Gli interessati potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti a loro riconosciuti sulla base di quanto previsto dagli articoli 15-21 del Regolamento UE/679/2016 (accesso ai dati personali, rettifica, limitazione o cancellazione, opposizione al loro trattamento).

Gli interessati potranno altresì prendere visione dell'informativa sulla privacy pubblicata sul sito del comune al seguente link:

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del procedimento <http://www.comune.magliano-in-toscana.gr.it/?pag=privacy> è individuato nel Responsabile del Settore Amministrativo, Dr.ssa Cinzia Severi. Per informazioni è possibile contattare i numeri: 0564/593431; 0564/593440.

Art. 14
NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla L.431/1998 e successive modificazioni, alla L.R. 2/2019, al DPCM. 159/2013 e s.m.i. alla DGRT 402/2020 e s.m.i..

Magliano in Toscana, lì 14 luglio 2022

F.TO IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Cinzia SEVERI